

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.